



Fondazioni del Trentino - L.P. 14/2005

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2007	29/07/2018	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% ^{1,2}	TFR
30/07/2018	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 28/09/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni disciplinate dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n.14 della Provincia Autonoma di Trento.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;

- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLE FONDAZIONI DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 2 AGOSTO 2005, N. 14

Indice:

30/07/2018 CCPL

28/09/2007 CCPL

30/07/2018

Verbale di accordo

Il giorno 30 luglio 2018,

TRA

La Fondazione Edmund Mach, qui rappresentata dal Direttore Generale dott. Sergio Menapace

La Fondazione Bruno Kessler, qui rappresentata dal Responsabile Servizio Risorse Umane dott. Alessandro Dalla Torre

E

Sig. Giampaolo Mastrogiuseppe per la CGIL

Sig. Giuseppe Pallanch per la CISL

Sig.ra Silvia Bertola per la UIL

si è stipulato

il seguente "Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14" a integrale sostituzione del contratto collettivo Fondazioni stipulato in data 28 settembre 2007 e successive modifiche.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente contratto collettivo (di seguito definito anche "Contratto") si applica a tutto il personale dipendente degli enti privati di cui alla legge provinciale n. 14/2005 (di seguito definiti anche "Fondazioni"), con esclusione del personale addetto alle attività dell'azienda agricola e del personale a tempo determinato e indeterminato della scuola o comunque non ricompreso nel presente Contratto (es. dirigenti industria, giornalista).

[...]

Art. 3 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente Contratto ha efficacia per il periodo 2016 – 2018, salvo diverse decorrenze contenute nei singoli articoli. La parte normativa decorre dalla data della sua sottoscrizione.

[...]

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 - Adesione ai fondi pensione

1. Il personale dipendente dalle Fondazioni può aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto – Adige (Laborfonds). Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel fondo ed ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo stesso nonché dalla vigente disciplina statale e regionale.

2. Anche per sostenere l'attrattività delle Fondazioni e la mobilità del personale nel contesto europeo, il personale dipendente dalle Fondazioni può aderire al Fondo pensione a contribuzione definita multi -aziendale Resaver, domiciliato in Belgio. Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel fondo ed ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo stesso nonché dalla vigente disciplina, anche europea e/o internazionale, di riferimento.

Art. 74 - Contribuzione

1. Nel caso di adesione ad uno dei fondi pensione indicati nell'articolo precedente , sono versate al fondo prescelto le seguenti contribuzioni:
 - a) uno per cento della retribuzione utile ai fini del TFR , con ritenuta a carico del lavoratore;
 - b) uno per cento della retribuzione utile ai fini del TFR , con onere a carico del datore di lavoro;
 - c) a scelta del dipendente ed a proprio carico , può essere versata una contribuzione aggiuntiva fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale previsto dalla vigente normativa ;
 - d) a scelta del dipendente , il conferimento di una quota pari al cinquanta per cento ovvero al cento per cento del TFR, a prescindere dalla data di iscrizione alla previdenza obbligatoria o ai fondi pensione .
2. Per il personale aderente al fondo pensione prescelto , la Fondazione di appartenenza versa a tale fondo in aggiunta a quanto previsto al comma 1, anche quote del TFR maturando , secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 252/2005, così come modificata alla luce della legge n. 124/2017.
3. I versamenti al fondo pensione complementare , ivi inclusi quelli aggiuntivi , sono disposti secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'Accordo istitutivo del fondo prescelto .
4. Al fondo prescelto sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo quanto previsto dagli organi dello stesso.

28/09/2007

Verbale di accordo

Il giorno 28 settembre 2007,
TRA

In rappresentanza della Fondazione Edmund Mach , qui rappresentata dal
Presidente Dott. Giovanni Gius

La Fondazione Bruno Kessler rappresentata dal Presid ente Prof . Andrea Zanotti ed assistita nella fase
negoziale dall'Avv. Giampiero Falasca

E

per la CGIL

per la CISL

per la UIL

si è stipulato

il seguente "Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge
provinciale 2 agosto 2005, n. 14"

[...]

Art. 75 - Adesione ai fondi pensione

1. Il personale dipendente dalle Fondazioni disciplinate dalla legge provinciale n . 14/2005 può aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto - Adige (Laborfonds).
2. Le modalità di adesione al fondo , di permanenza nel fondo ed ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo negoziale nonché dalla vigente disciplina statale e regionale .

Art. 76 - Contribuzione

1. Nel caso di adesione sono versate a Laborfonds le seguenti contribuzioni :
 - a) 1% della retribuzione utile ai fini del TFR , con ritenuta a carico del lavoratore;
 - b) 1% della retribuzione utile ai fini del TFR , con onere a carico del datore di lavoro;
 - c) a scelta del dipendente ed a proprio carico può essere versata una contribuzione aggiuntiva fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale previsto dalla vigente normativa (€ 5.164,57).
 2. Per il personale aderente L'Ente di appartenenza versa al Fondo in aggiunta a quanto previsto al comma 1, anche quote del TFR maturando , secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
 3. I versamenti al Fondo pensione complementare , ivi inclusi quelli aggiuntivi , sono disposti secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'Accordo istitutivo .
 4. Al Fondo sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo quanto previsto dagli organi dello stesso .
-